



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

Facoltà di  
Giurisprudenza

# IL DIRITTO FRA PROSPETTIVA RIMEDIALE E INTERPRETAZIONE FUNZIONALE

*Atti delle Lectiones Magistrales*  
di Salvatore Mazzamuto e Mario Barcellona  
in occasione della inaugurazione dell'anno accademico  
del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei.  
Facoltà di Giurisprudenza.  
Trento, 6 aprile 2022

a cura di  
UMBERTO IZZO

2023





**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

**Facoltà di  
Giurisprudenza**

**QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**70**

**2023**

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2023*  
*by Università degli Studi di Trento*  
*Via Calepina 14 - 38122 Trento*

ISBN 978-88-5541-025-0  
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea  
per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli  
con ISBN 979-12-5976-731-8

*Agosto 2023*

IL DIRITTO FRA PROSPETTIVA RIMEDIALE  
E INTERPRETAZIONE FUNZIONALE

*Atti delle Lectiones Magistrales*  
di Salvatore Mazzamuto e Mario Barcellona  
in occasione della inaugurazione dell'anno accademico  
del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei.  
Facoltà di Giurisprudenza.  
Trento, 6 aprile 2022

a cura di  
UMBERTO IZZO

Università degli Studi di Trento 2023



## INDICE

	Pag.
Umberto Izzo <i>Un dialogo sul diritto fra prospettiva rimediale e interpretazione funzionale</i> .....	1
Salvatore Mazzamuto <i>La teoria dei rimedi: gli ultimi sviluppi</i> .....	23
Mario Barcellona <i>Dalla società del mutamento all'interpretazione funzionale del diritto</i> .....	55
Laura Baccaglini <i>La rinegoziazione dei contratti di durata e il ruolo del giudice: considerazioni a margine dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 118/2021...</i>	73
Giuseppe Bellantuono <i>Due buone ragioni per la prospettiva rimediale</i> .....	93
Giorgio Bolego <i>Interpretazione funzionale e nuovi rimedi nel diritto del lavoro</i> .....	135
Antonio Cassatella <i>Le «nuove» sentenze del giudice amministrativo: l'esito naturale di un'interpretazione funzionale?</i> .....	147
Maurizio Manzin <i>La rivincita del tafano. Ovvero: il sapere giuridico tra verità e narrazioni</i> .....	171

# LA RIVINCITA DEL TAFÀNO

## OVVERO: IL SAPERE GIURIDICO TRA VERITÀ E NARRAZIONI

*Maurizio Manzin*

SOMMARIO: 1. La necessità di un quadro filosofico “di sfondo”. 2. Il superamento degli approcci “sostanzialisti” e “concettualisti”. 3. La “creatività interpretativa” come adattamento delle regole al mondo. 4. La “privatizzazione” della verità nella società “liquida” e globalizzata. 5. Realtà, verità, rappresentazione (con un protrettico conclusivo alla retorica).

### *1. La necessità di un quadro filosofico “di sfondo”*

Era consuetudine nella Grecia antica che ai giovani si consigliasse di completare la loro formazione con gli studi filosofici, e a questo fine i filosofi componevano degli inviti (“protrettici”) destinati a valorizzare la ricerca della sapienza (*sophia*), ossia di un sapere che non si esaurisse in circoscritte e specifiche conoscenze, ma indagasse il fondamento stesso dell’atto razionale. Quella lontana civiltà, a cui tanto dobbiamo – e il cui ricordo speriamo non perisca, prima o poi, sotto la scure della “cultura (*sic*) della cancellazione” – riteneva, evidentemente, che il ciclo della *paideia* con il quale si addestravano i cittadini della *polis* alle future responsabilità dovesse culminare con una (‘la’) domanda di senso originaria, domanda senza la quale le diverse scienze particolari (i saperi pratici) non avrebbero dato frutti confacenti.

Lo stesso “maestro di color che sanno” s’impegnò nella redazione di uno di codesti protrettici, giunto (purtroppo mutilo) sino a noi grazie soprattutto ai lacerti testimoniali desumibili da Giamblico. Nella sua perorazione della filosofia – intesa sia come domanda sulla necessità del filosofare (in ciò la sua natura fondativa), sia come esercizio del filosofare stesso – Aristotele ne annotava la *molesta intoglibilità* (l’espressione è mia): talmente molesta da essere costata la cicuta al



maestro del suo maestro, accusato di ateismo e corruzione dei giovani. *Molesta*, perché costringe a rimanere desti sotto il pungolo del *daimon* invece di adattarsi sulle certezze acquisite (specie se corroborate da opportuni ricavi materiali); *intoglibile*, perché come scrive lo Stagirita<sup>1</sup>:

chi pensa sia necessario filosofare, deve filosofare e chi pensa che non si debba filosofare, deve filosofare per dimostrare che non si deve filosofare; dunque si deve filosofare in ogni caso o andarsene di qui, dando l'addio alla vita, poiché tutte le altre cose sembrano essere solo chiacchiere e vaniloquio.

In sostanza, il rifiuto di un sapere *universale* che mantenga sempre aperta la domanda sul senso di ogni conoscenza e prassi *particolari* (la tentazione onnipresente di schiacciare il “tafàno” che era costata la vita a Socrate)<sup>2</sup> implica una convinzione negativa su tale sapere. Ma questa convinzione negativa, per essere giustificata, implicherebbe a sua volta un sapere *non* particolare (perché il particolare non può spiegare l'universale), sicché finisce per rientrare dalla finestra quello che si era voluto far uscire dalla porta. Naturalmente ci si può rifiutare di giustificare la propria posizione – si può negare il *dialogo*, che per Aristotele è l'essenza stessa dell'umanità: *ton zoon logon echon*<sup>3</sup> – ma questo rifiuto comporta di fatto un “addio alla vita” (quella autentica) e la consegna al “vaniloquio” e alla “chiacchiera” (su cui bene dirà M. Heidegger in tempi più recenti)<sup>4</sup>.

Ora, anche il diritto consiste in un sapere e una prassi particolari (o meglio in un plesso di prassi e saperi particolari), epperò anche il diritto, per pagare il necessario (molesto e intoglibile) tributo alla sua *autenticità*, non può trascurare la radicalità dell'investigazione filosofica, pena il “vaniloquio” e la “chiacchiera” – quand'anche appulcrate da *review* benevole o da pubblicazione “in fascia A”.

---

<sup>1</sup> Per il testo greco e la versione italiana v. ARISTOTELE, *Protreptico: esortazione alla filosofia* (a cura di E. Berti), Torino, 2000.

<sup>2</sup> È notoriamente Socrate stesso ad attribuirsi quest'appellativo, secondo quanto riportato da PLATONE nell'*Apologia*, 30e.

<sup>3</sup> ARISTOTELE, *Politica*, 1253a, 9-10.

<sup>4</sup> Alludo alle riflessioni del Friburghese su *das Gerede* in M. HEIDEGGER, *Essere e tempo*, Milano, 1988, 213 s.

È pertanto con grande soddisfazione che discutiamo oggi due lezioni magistrali, le quali hanno fatto proprie sino in fondo le avvertenze del protrettico aristotelico (come d'altronde ci si sarebbe aspettato per la notizia dei due nostri relatori – i chiarissimi Colleghi professori Mario Barcellona e Salvatore Mazzamuto – i quali in ogni momento della loro lunga e prestigiosa attività accademica hanno coltivato la domanda filosofica come cornice essenziale delle conoscenze e delle prassi giuridiche particolari legate alla disciplina civilistica, di cui sono eminenti specialisti).

Un fatto, questo, che emerge indubitabilmente dalle parole che abbiamo sentito oggi, tanto in merito al tema della “interpretazione funzionale” di Mario Barcellona, quanto a quello della “prospettiva rimediale” di Salvatore Mazzamuto. E non è certo *per accidens* che entrambi gli studiosi abbiano avuto dimestichezza personale e scientifica con il filosofo del diritto Bruno Montanari, già attivo nell’ateneo catanese e alla Università Cattolica di Milano (egli stesso, anni orsono, invitato a inaugurare il Dottorato in questa Facoltà con una *lectio* che toccò molti punti fra quelli discussi oggi)<sup>5</sup>.

Saluto perciò con particolare gratitudine i nostri due ospiti e il curatore dell’incontro, che hanno saputo interpretare alla perfezione lo spirito dei nostri corsi di Dottorato, intimamente teso a mantenere in contatto e le diverse discipline giuridiche fra loro, e le medesime con una riflessione teorica e filosofica, come dicono i costruttivisti, “di sfondo”.

Le mie osservazioni si porranno, perciò, come pure note a margine d’interventi (inclusi quelli degli altri illustri Colleghi chiamati a discutere con i nostri ospiti) che posseggono già *per sé* uno sguardo filosofico sugli argomenti.

## 2. Il superamento degli approcci “sostanzialisti” e “concettualisti”

Le due prolusioni che ci è stato chiesto di commentare condividono alcuni significativi punti. Innanzitutto, com’è stato anche affermato dai

---

<sup>5</sup> Quella prolusione è divenuta in seguito un articolo: B. MONTANARI, *La figura del giurista al tempo del post-pensiero*, in *Europa e dir. priv.*, 2020, 423-474.

relatori, quello per cui le norme giuridiche sono pòste, attraverso l'opera congiunta della legislazione e della giurisprudenza di ceto, per regolare un mondo che, inevitabilmente, *cambia*. Secondariamente, e connesso al primo, quello per cui il diritto moderno rompe in modo “rivoluzionario” con la tradizione antica e medievale, nel senso che esso mira *ex professo* ad adattare costantemente le sue regole ai cambiamenti del secolo.

Sembra, insomma, ai nostri due ospiti che un tratto fortemente distintivo della Modernità giuridica consisterebbe nella consapevole *mobilità* delle regole che gli organi produttivi e applicativi realizzerebbero in parallelo con il mutare del mondo. Questo tratto sarebbe stato rilevato da gran parte della dottrina, ma considerato riduttivamente, ossia con riguardo al problema della *natura* (legislatore, giudici, Consulta, corti europee ecc.) o della *misura* (interpretazione “creativa”, “mediamente continua”, “eversiva” ecc.) di questo persistente adattamento, senza scavare più a fondo nella questione.

Non è mia intenzione riflettere in questa sede sulla congruità storica e filosofica dell'ipotesi di una *summa divisio* tra diritto comune e Modernità fondata sulla deliberata mobilità della seconda rispetto al primo (diciamo che avrei qualche riserva al riguardo). Più m'interessa, invece – considerando il focus argomentativo principale delle due relazioni e presumendo il carattere inevitabilmente corsivo dei riferimenti storiografici – l'idea che, rispetto agli approcci vetero-sostanzialisti e concettualisti alla questione della mobilità, ci si dovrebbe porre in una diversa prospettiva. D'altra parte, questo è anche il senso secondo cui, per espressa dichiarazione dei nostri ospiti, andrebbero lette le proposte teoriche che sono state oggetto precipuo della nostra discussione: quella riguardante la «struttura funzionale» del diritto (Mario Barcellona) e quella indicata come la “dottrina dei rimedi” (Salvatore Mazzamuto), entrambe ben note agli specialisti del diritto privato e civile e ai teorici del diritto più raffinati.

Che le due teorie offrano spiragli per mutare di prospettiva riguardo al tema del diritto come adattamento costante delle regole alle dinamiche sociali, è una possibilità strettamente collegata all'orizzonte filosofico sul quale si stagliano le singole questioni attinenti al diritto privato:

com'è il caso, per esempio, dell'interpretazione giudiziale, di cui ora brevissimamente dirò.

### 3. La "creatività interpretativa" come adattamento delle regole al mondo

La "creatività" della giurisprudenza in sede interpretativa e applicativa è, probabilmente, la prima questione che balza alla mente di esperti e *rudes* quando si affronta il tema dell'adattamento delle regole ai mutamenti del secolo<sup>6</sup>. Una questione che finisce spesso per avvitarsi intorno alle opzioni sulla latitudine semantica e pragmatica dell'interpretazione normativa: da un minimo che sfiora il letteralismo – quello alluso dall'art.12 delle nostre Preleggi – (designato da H.L.A. Hart come *formalismo interpretativo*), a un massimo coincidente con le diverse versioni del pan-interpretivismo postmoderno (per Hart: *scetticismo interpretativo*)<sup>7</sup>.

Tutta questa 'metrologia ermeneutica' (mi si passi l'espressione irriverente), sia essa di stretta osservanza non-cognitivista (*hard positivism*) o, al contrario, benignamente inclusiva (R. Dworkin ed epigoni neocostituzionalisti), assume senza particolari problematizzazioni l'assunto vetero-legalista: quell'*auctoritas non veritas facit legem* di hobbesiana memoria che di fatto consente di ritagliare la coerenza logico-argomentativa interna alla singola "narrazione" dalla sagoma del diritto<sup>8</sup>, inteso sempre e comunque come mero prodotto della o delle volontà di 'autorità-autorizzate'. Alla *verità* veneranda e terribile, in sostanza, viene a sostituirsi la *credibilità* delle narrazioni (che hanno per oggetto la norma e il fatto) nel contesto di riferimento, e la *correttezza* della procedura con cui le narrazioni stesse siano state ricavate. La verità, se proprio se ne volesse tener conto, sarebbe al massimo un di più enfatico che nulla aggiungerebbe al *quantum* informativo fornito dalle

---

<sup>6</sup> Cfr. *ex multis* M. COSSUTTA, *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sull'interpretazione creativa nella società pluralista*, Trieste, 2012.

<sup>7</sup> Cfr. A. SCHIAVELLO, *Il positivismo giuridico dopo Herbert L. A. Hart. Un'introduzione critica*, Torino, 2004.

<sup>8</sup> Così T. HOBBS nel suo *Leviatano*, 2, 26.

narrazioni – un po’ come quando si dice, per esempio, “fa veramente caldo” (nulla aggiungendo di sostanziale all’enunciato verofunzionale per il quale “fa caldo”)<sup>9</sup>.

Un siffatto primato della rappresentazione (narrativa) sul fatto – in linea con l’ideale, pretesamente nietzscheano, di una volontà *forte* e di un pensiero *debole* – costituisce, com’è noto, il sostrato di molta parte della critica antirealista ai ‘cercatori di sostanza’ e di quella antiformalista ai ‘cercatori di categorie e concetti’<sup>10</sup>.

Nel caso della prima (antirealismo), perché si ritiene che non ci sia nulla che possa essere considerato reale per autoevidenza; nel caso della seconda (antiformalismo), perché si ritiene che le forme concettuali vivano eternamente solo in un iperuranio mentale, mentre nelle situazioni concrete esse devono evolvere o perire.

In misura maggiore o minore, questi approcci antirealisti e antiformalisti pagano il loro tributo al nichilismo e allo scetticismo, perpetuando il paradigma moderno del primato della *res cogitans* individuale. Non altri, infatti, se non il singolo individuo (il soggetto) è l’autore responsabile della narrazione, la quale – dal momento che i *récit* non sono legati all’ancora di una realtà o di una forma stabili – può variamente mutare con il cangiare della volontà soggettiva. E questo sino al punto in cui, come ha scritto S. Fish<sup>11</sup>, non vi sarà più alcuna trama narrativa la cui rappresentazione possa dirsi conclusiva: in effetti, sussisterà solo la caleidoscopia delle narrazioni prodotte dalle singole “comunità interpretative”<sup>12</sup>.

In termini giuridici, la domanda vagamente provocatoria di Fish – *is there a text in this class?* – potrebbe essere parafrasata, dagli zelatori a

---

<sup>9</sup> Vi è tutta una famiglia di teorie, in logica, dette “deflazioniste” perché considerano la verità una ridondanza del linguaggio. Per un’utile sintesi cfr. A. STROLLO, *Deflazionismo*, in *APhEx – Portale italiano di filosofia analitica*, 6, 2012, pp. 130-152, in rete: [http://www.aphex.it/public/file/Content20141117\\_05.APhEx6,2012TemiStrolloDeflazionismo.pdf](http://www.aphex.it/public/file/Content20141117_05.APhEx6,2012TemiStrolloDeflazionismo.pdf).

<sup>10</sup> Cfr. V. VILLA, *Una teoria pragmaticamente orientata dell’interpretazione giuridica*, Torino, 2012.

<sup>11</sup> S. FISH, *Is There a Text in this Class? The Authority of Interpretive Communities*, Cambridge (Mass.)-London, 1982.

<sup>12</sup> Per una critica alla teoria di Fish dal punto di vista della *jurisprudence*, cfr. D. PATTERSON, *Diritto e verità* (ediz. it. a cura di M. Manzin), Milano, 2010, 161-204.

oltranza della “creatività interpretativa” dei giudici, come: *is there a text in this court?*

#### 4. La “privatizzazione” della verità nella società “liquida” e globalizzata

È proprio il paradigma dell’*io penso - io sono* cartesiano (e il connesso privilegio del pensiero analitico proclamato nel *Discours de la méthode*) che ci aiuta a comprendere come l’ampio processo di secolarizzazione che ha caratterizzato la cultura occidentale moderna sino a identificarsi con essa, abbia prodotto una ‘grande divisione’ fra la dimensione *soggettiva* e quella *oggettiva*: la prima destinata a riassorbire tutte le modalità di conoscenza non-analitiche e non-tecniche (dialettica, retorica, poesia, arti ecc.), la seconda divenuta depositaria dell’unico senso possibile di razionalità (quella modellata sul formalismo matematico).

Nessuna sorpresa che, in una temperie razionalista di questo tipo, la *verità* sia stata oscurata dalla semplice *validità*, intesa come coerenza fra premesse e conclusioni. Sorvegliata dal principio logico di non contraddizione, la coerenza ‘vale’ – appunto – sempre e in ogni luogo, perché sempre e in ogni luogo non si può dire una cosa e il suo contrario senza cadere nell’insignificanza.

La verità, al contrario, è oggetto di continua ricerca e di infiniti dibattiti, di accordi e disaccordi anche profondi, sicché al pensiero moderno – liberale e “tollerante” – sembrò opportuno riservarle un apposito recinto nella coscienza individuale, dove (assieme alla morale) potesse pascolare tranquilla.

Questo processo di *addomesticamento e privatizzazione* della verità<sup>13</sup>, che fa da contrappunto all’oggettivazione della conoscenza fondata sulla validità, spiega in gran parte l’abito mentale del narrativismo e dell’interpretativismo contemporanei, rassegnati all’idea che la validità ci fornisca una sicura garanzia soltanto in merito alle connessioni fra le

---

<sup>13</sup> V. in proposito, F. D’AGOSTINI, *Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico*, Torino, 2010.

premesse e le conclusioni dei ragionamenti (ossia sulla loro forma), lasciando aperta la questione della qualità aletica delle loro premesse.

Un'apertura nella quale finiscono per insinuarsi le 'verità private', ricavate dai soggetti interpretando e narrando ciascuno secondo la propria (insindacabile) "libera coscienza". Rimane, insomma, razionalmente garantita la *sola certitudo* delle connessioni: quel "salvagente della forma"<sup>14</sup>, che, alla fin fine, non si sa bene cosa salvi (non la verità, "pluralisticamente" abbandonata all'arbitrio delle coscienze individuali; non la realtà, sostituita dalle rappresentazioni soggettive).

Connessioni, dunque. Rete. Forma. Ma connessioni, rete, forma di *cosa?*

È davvero paradossale che s'invochi la forma (la *procedura*) a garanzia di uguale trattamento in una società da tempo dichiarata "liquida"<sup>15</sup>, cioè *senza* forma: amorfa; che la verità *sulle cose* (connesse, in rete, incluse nella forma) possa scorgersi solo attraverso le sbarre dell'inviolabilità della coscienza e delle sue scelte o possa vagheggiarsi in iperurani suggellati dal dogma. Io credo, invece, che la verità *sulle cose* dovrebbe sfidarci, proprio come ho scritto all'inizio parlando della filosofia e dei protrettici. E spingerci a formulare domande *radicali* che non temano di violare i recinti delle private coscienze, proprio come fastidiosi "tafani".

Tornando, ora, alla critica al concettualismo e al sostanzialismo – come suggerito dai nostri due relatori – non è affatto inopportuno sporsarne gli assunti, purché nel gettare l'acqua si salvi il bebé, ricordando sempre che, mediante il concetto (*Begriff*), i nostri predecessori idealisti aspiravano ad 'afferrare' (*begreifen*) la realtà con il pensiero; e che la sostanza (*ypokeimenon*) voleva essere una risposta della metafisica realista all'apparente cangianza delle cose-che-sono (*ta onta*). Certo, l'idealismo tedesco finì per scambiare il dito con la luna, mentre dal canto suo il realismo metafisico pretese di abbigliarsi a religione (ottenendo, rispettivamente, i seguenti risultati: dal pensiero *delle cose* al pensiero *come cosa*, gli idealisti; dalla "filosofia perenne" a *una sola* filosofia perenne, i metafisici). Ma la reazione al concettualismo e al

---

<sup>14</sup> Proprio come recita il titolo del volume di N. IRTI, *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, 2007.

<sup>15</sup> Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2011.

sostanzialismo (a tutti gli *ismi*) farebbe bene a non risolversi, riconoscendola come unica alternativa filosofica, nell'ermeneutica del nulla (in sostanza: se *non c'è un testo nella classe*, che cosa interpreto?).

La concettualizzazione (il dito) è lo strumento cognitivo di cui, direi *naturaliter*, disponiamo per approssimarci alla realtà (la luna), salvo che non si voglia – come paventato in questo stesso luogo e in una medesima occasione dal professor Bruno Montanari<sup>16</sup> – rassegnarsi alla cultura dell'*impatto*, dell'impulso immediato: azione-reazione senza analisi, senza ricerca di fondamento, acritica. Velocissima, e nemica della *lentezza*. Urlata, e nemica del *silenzio*. Quella cultura (ma è davvero cultura?) che impera nei talk-show, nelle reti sociali, nelle fabbriche di fake-news.

L'allergia postmoderna ai concetti potrebbe anche esser spiegata, secondo me, come un effetto della globalizzazione. Così dicendo, non mi riferisco propriamente al piano sociologico, ma a quello logico. La globalizzazione (o mondializzazione) non è, in effetti, soltanto un fenomeno economico-commerciale, sociale e politico: ormai essa conosce precise espressioni culturali, in campo sia scientifico che artistico.

Dal punto di vista della geografia fisica e politica, la globalizzazione si manifesta come 'porosità' dei confini nazionali: merci, persone, idee filtrano attraverso gli stati e le culture nazionali con una facilità sconosciuta in passato (un passato che si misura in qualche decennio appena); un processo osmotico di dimensione e velocità crescenti, e dagli esiti largamente imprevedibili. Ebbene, mi pare che questa 'porosità' non riguardi soltanto i confini *fisici*, ma anche quelli *logici*.

Così come gli Stati nazionali, anche i concetti, nella misura in cui determinano qualcosa, hanno *confini*: confini che in molti casi sono divenuti 'porosi' e al limite evanescenti. Distinzioni concettuali un tempo ritenute stabili o addirittura *identitarie* sono ora messe in discussione: pensiamo alla distinzione fra diritto pubblico e privato, o a quella fra diritto processuale e sostanziale, o fra legislazione e giurisdizione – solo per fare qualche esempio che ci riguarda direttamente come giuristi.

Dove possa condurci questa frammentazione e commistione non è dato sapere: valga allora il consiglio per cui, quando non si hanno buo-

---

<sup>16</sup> B. MONTANARI, *La figura del giurista*, cit.



ne risposte, occorre impegnarsi a formulare buone domande. E una buona domanda potrebbe essere: sino a che punto l'esistenza di confini è opera di arbitrio – un prodotto di vicissitudini storiche e della volontà di singoli e istituzioni – e quanto invece non vi è di necessario, d'inevitabile, e magari di utile in essa?

La 'fluidificazione' o dissoluzione dei *confini concettuali* patisce, innanzitutto, un paradosso. Quello per il quale qualsiasi discorso finalizzato a giustificare la deconcettualizzazione fa uso di concetti (la stessa deconcettualizzazione lo è, e così la "società liquida", la globalizzazione e via discorrendo). Parrebbe, insomma, che i 'confini logici' siano necessari alla comunicazione, anche se questo non significa che essi abbiano una natura ontologica o siano universali e immutabili. Esattamente come accade per i confini fisici, essi assolvono a numerose e utili funzioni: *in primis* quella di circoscrivere la *con-fusione* e regolare gli scambi. Secondariamente, anch'essi sono il prodotto di ragioni storiche e pratiche particolari (verrebbe da dire che, quanto più fondate sono queste ragioni, tanto più durevoli essi risulteranno, salvo il caso di un'eversione realizzata con la violenza).

I concetti rimandano pertanto alla qualità del loro fondamento, piuttosto che alla possibilità della loro negazione (vista la natura aporetica di qualsiasi tentativo in tal senso). Ossia rimandano a una dimensione dialogica – sociale, politica, giuridica – in cui interlocutori diversi possano sindacare ragioni e fondamenti delle determinazioni concettuali in vista di una decisione pratica. Cosa che, peraltro, normalmente avviene nell'ambito accademico e dottrinale. Una tipica "situazione retorica" – direbbe Lloyd Bitzer<sup>17</sup> – cioè una circostanza caratterizzata dall'emersione di un problema o di un'esigenza concreti (*actual or potential exigence*), da un'*audience* e da un insieme di regole (*set of constraints*).

Qualcosa di radicalmente differente dall'accatastarsi di narrazioni e da intoccabili 'verità private'.

---

<sup>17</sup> L.F. BITZER, *The rhetorical situation*, in *Philosophy & Rhetoric*, 1, 1968, 1-14.

### 5. *Realtà, verità, rappresentazione (con un protrettico conclusivo alla retorica)*

Nel narrativismo contemporaneo, la rinuncia alla *realtà* in favore della *rappresentazione* dipende, molto più che dalla volontà di potenza nietzscheana, dalla convinzione scettica per la quale una verità ‘assoluta’ non è razionalmente conseguibile, eticamente desiderabile, politicamente compatibile. Meglio dunque una scienza, un’etica, una politica, un diritto *senza verità*.

Anche nel campo delle teorie sull’argomentazione prevale l’idea per cui una razionalità *debole*<sup>18</sup> (spesso impropriamente identificata con la *ragionevolezza*) sia l’unica fonte concorrente di accordo tra gli individui (accanto ovviamente alle dimostrazioni scientifiche)<sup>19</sup>, in quanto essa sarebbe capace di generare *consenso* entro uno spazio/tempo e una cornice di “credenze” (*background beliefs*) limitati<sup>20</sup>.

Spazio, tempo e credenze che compongono ciò che, sotto il profilo linguistico e della comunicazione, è definito come il *contesto*. Le narrazioni sarebbero perciò rappresentazioni contestuali: nel caso che più ci riguarda, interpretazioni normative e fattuali che hanno luogo soprattutto nell’ambito dei processi giudiziari, della funzione amministrativa e della dottrina.

Il punto dolente, dal punto di vista filosofico (astraendo dalla pur spinosa – e connessa – questione della certezza del diritto), riguarda le conseguenze di questa separazione fra realtà delle cose e narrazione, la quale finisce per comprimere inevitabilmente la *ragionevolezza* argo-

---

<sup>18</sup> Cfr. A. ROCCI, *Ragionevolezza dell’impegno persuasivo*, in P. NANNI, E. RIGOTTI, C. WOLFSGRUBER (a cura di), *Argomentare per un rapporto ragionevole con la realtà*, Milano, 2017, 88-115; F. PUPPO, *Retorica. Il diritto al servizio della verità*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Torino, 2019, 293-318.

<sup>19</sup> Un’idea di fondo presente già agli albori della “svolta argomentativa”: v. C. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica*, Torino, 2013 (ed. or. 1966), ribadita dallo stesso N. Bobbio nella sua *Prefazione* all’edizione italiana del *Trattato*.

<sup>20</sup> Sul ruolo di questi ultimi nella retorica v. recentemente S. TOMASI, *Argomentazione, educazione, diritto. La retorica forense come strumento di formazione*, Bari, 2022.

mentativa sull'*efficacia* persuasiva della narrazione, cioè sulla sua capacità effettuale di generare, appunto, consenso (nel contesto)<sup>21</sup>.

Abbandonata dalla ricerca filosofica e filosofico-giuridica, la verità (che inerisce il rapporto tra i discorsi e la realtà delle cose, e non la mera efficacia persuasiva del discorso stesso), quando non di sospetto, è divenuta, nella temperie postmoderna, oggetto d'indifferenza. Nessuno più pretende che le narrazioni siano *vere*, ma che siano *credibili*: anzi, *credute* (nel contesto, per esempio, di una chat). Un 'volontarismo cognitivo' che, a mio modo di vedere, è largamente responsabile della diffusione di assurdità evidenti e fake-news di ogni tipo.

La cosiddetta "età della post-verità"<sup>22</sup>, insomma, è meno la conseguenza della *negazione* della verità (la quale è una rispettabile posizione filosofica, a mio avviso criticabile, ma autorevolmente professata) che dell'*indifferenza* (talvolta della vera e propria *insofferenza*) al problema della ricerca della verità.

Se, a questo punto, richiamassimo le considerazioni iniziali sulla *paideia* dei Greci e sulla redazione dei protrettici, non potremmo – riferendoci alla nostra *post-truth era* – che virgilianamente sospirare: *quantum mutatus ab illo!* Ma non è mia intenzione concludere questa breve glossa alle prolusioni dei nostri due ospiti con una vena di pessimismo.

Vorrei, invece, additare una via che possa *invitare* (appunto) alla ricerca di un'alternativa al "nichilismo giuridico"<sup>23</sup>, che è poi un ritorno alla *realtà* delle cose stesse<sup>24</sup>, così adempiendo al mio dovere di "tafàno" in sedicesimo.

Nella sua dimensione storica, la filosofia (anche quella giuridica) è transitata dal pensiero sul mondo, al pensiero in sé stesso, al linguaggio, ai suoi moduli argomentativi, da ultimo ai meccanismi bio-psico-cogni-

---

<sup>21</sup> Come si vede nel campo delle teorie argomentative, che quasi sempre considerano riduttivamente la retorica come un insieme di strumenti finalizzati all'ottenimento del consenso.

<sup>22</sup> Cfr. L. MCINTYRE, *Post-verità*, Torino, 2019.

<sup>23</sup> Efficacemente descritto da N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2004.

<sup>24</sup> Ho in mente, al riguardo, un antesignano come G. THIBON, *Ritorno al reale*, Milano, 1998. Sul versante della filosofia teoretica, cfr. invece F. D'AGOSTINI, *Realismo? Una questione non controversa*, Torino, 2013.

tivi. Ciò che mi sembra difettare è una prospettiva d'insieme che eviti d'isolare questi momenti in unità separate e autonome. Manca, in sostanza, un *principio* che possa tenerli insieme. Una *memoria* dell'identità (anamnesi, reminiscenza) che raduni di volta in volta le differenze<sup>25</sup>. Una valorizzazione della razionalità come tematizzazione della domanda – e organizzazione logica delle risposte – sul perché e sul come della nostra esperienza di soggetti in relazione essenziale tra loro: di “animali sociali parlanti” (Aristotele).

Nel campo del diritto, quest'esperienza si sostanzia tanto nel confronto che si celebra nel processo giudiziale, quanto in quello che si realizza nel dibattito dottrinale. In ambedue i casi, domande e risposte implicano un contesto dialogico, meglio ancora *polilogico*<sup>26</sup>, in buona misura istituzionalizzato, d'interlocutori che argomentano secondo ragioni, in un intreccio di operazioni (interpretative, giustificative) che implicano la, ma non si esauriscono nella, ricerca della persuasione.

Una condizione che ho indicato in chiusa al paragrafo precedente (citando L. Bitzer) come “retorica”: e la *retorica* è precisamente la disciplina che, nella tradizione del pensiero classico, assiste nelle evenienze di una decisione che impegna i diversi discorsi; laddove verità evidenti non appaiano *prima facie* e assiomi non si possano (o è opportuno che non si debbano) stipulare; in cui, perciò, il materiale a disposizione per costruire le “ragioni” (*argumenta*) è costituito da opinioni (auspicabilmente, ma non sempre) autorevoli; essendo l'uditorio non in tutti i casi, o non completamente, composto di esperti.

Alla *cacofonia* delle narrazioni che cercano di sopraffarsi a vicenda, insofferenti al vincolo con la realtà e tese esclusivamente alla supremazia delle volontà individuali (nella scettica e “sfiduciata” convinzione

---

<sup>25</sup> Cfr. M. MANZIN, *L'argomento della “terza via” e la disputa su identità e differenze*, in S. AMATO, A. ANDRONICO, G. BOMBELLI, A. LO GIUDICE (a cura di), *Diritto, potere e libertà. Scritti in onore di Bruno Montanari*, Milano, 2022, 317-330.

<sup>26</sup> Cfr. M. LEWIŃSKI, J.A. BLAIR, *Monologue, dialogue or polylogue: Which model for public deliberation?*, in *Scholarship at UWindsor – OSSA Conference Archive*, 9, 2011, in rete: <https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1051&context=ossaarchive>.

che nessuna verità sia alla portata della ragione)<sup>27</sup>, la retorica classicamente professata potrebbe sostituire la *polifonia* dei discorsi<sup>28</sup>: porzioni di *logos* che, come le note di una composizione del Palestrina o di una fuga di Bach, si confrontano e s'inseguono, si sovrappongono e si distanziano, secondo una misura (o *principio*) che ne governa la fusione armonica.

Prima che il match o il talk-show finiscano per sostituire quello che per oltre due millenni abbiamo chiamato diritto.

---

<sup>27</sup> Sul rapporto fiducia/sfiducia nella dimensione giuridica cfr. T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Roma-Bari, 2021.

<sup>28</sup> Di "polifonia" dei discorsi parla Oswald Ducrot nella sua teoria linguistica: v. in prop. O. DUCROT, J.-C. ANSCOMBRE, *Argumentation in the language*, Bruxelles, 1983.